CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE
PER DIPENDENTI DA PROPRIETARI DI FABBRICATI
DELLA PROVINCIA DI TORINO

Ad integrazione del CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati stipulato in data 4 dicembre 2003 - Roma, oggi 13 dicembre 2004, in Torino presso la sede dell'APE Confedilizia – Torino, Via Alberto Nota, 3, fra:

APE CONFEDILIZIA TORINO
Rappresentata dal signor Erasmo Besostri, Presidente APE Torino e dai signori: Lelio Casale, Gianfranca Rovella, Pier Franca Santoro, componenti la Commissione Provinciale

FILCAMS-CGIL
Rappresentata dai signori Giuseppe Melillo, Cosimo Destefano, Francesco Cavallo

FISASCAT-CISL
Rappresentata dai signori Bruno Cordiano, Roberto Ranieri

UILTuCS-UIL
Rappresentata dai signori Giannantonio Pezzetta, M. Rita Giardina, Bochicchio Filomena.

è stato stipulato il presente Contratto Integrativo Provinciale per dipendenti da proprietari di fabbricati della provincia di Torino.

1) ORARIO DI LAVORO

1.1- Per le categorie A2 e A4 la scelta dell'orario dovrà essere concordata per iscritto dall'Amministratore e dal Portiere, i quali potranno variare il nastro orario fissato nel CCNL dalle ore 7 alle 20, anticipandone l'inizio alle ore 6 o posticipandone il termine alle ore 21, ovviamente sempre nel rispetto del limite giornaliero delle 11 ore di riposo consecutive.

1.2- Nel rispetto di alcune consuetudini locali, che prevedono il sabato pomeriggio non lavorativo, le parti concorderanno una ripartizione dell'orario settimanale che tenga conto di tale consuetudine. Nei casi dove il contratto individuale, antecedente al 4-12-2003, già prevedeva la mezza giornata libera al sabato, questa dovrà essere mantenuta quale condizione di miglior favore.

1.3- A chiarimento di quanto previsto nel CCNL , art.37 – norma transitoria, entro il 30 giugno 2005 le Parti dovranno definire le modalità di compensazione delle ore ordinarie effettuate oltre il limite massimo stabilito dall'art. 4 del D.Lgs. n.66/2003.

1.4- La riduzione dell'orario di lavoro previsto dall'art.43 del CCNL vigente verrà effettuata nelle modalità che l'Amministratore ed il Portiere concorderanno, in misura comunque non inferiore alla mezza ora per volta.

2) REPERIBILITA'

2.1- Oltre all'Amministratore del condominio possono essere preposti alla chiamata un massimo di tre persone, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al portiere.

2.2- Ad integrazione di quanto già detto nel CCNL, si specifica comunque che la chiamata deve rientrare nel nastro orario concordato per iscritto tra Amministratore e Portiere.

2.3- Le ore d'intervento dovranno essere godute in compensazione in un arco temporale di tre mesi, con scadenze trimestrali: marzo, giugno, settembre, dicembre di ogni anno. Le stesse saranno evidenziate nel listino busta paga.

3) FERIE

3.1- Il periodo di godimento delle ferie è inteso nel rispetto delle modalità di usufruizione previste dal CCNL. Tale periodo è esteso ai mesi estivi e nello specifico: sino al 10 luglio e dal 20 agosto.

3.2- E' altresì consentita l'usufruizione dell'intero periodo di ferie in un'unica soluzione per i lavoratori stranieri che intendano goderle nel loro paese d'origine.

3.3- Il periodo di ferie dovrà essere confermato con risposta scritta entro 2 mesi dal ricevimento della richiesta.

4) INDENNITA' E RIMBORSI

Si riconoscono le seguenti indennità:

4.1- Per la pulizia del marciapiede esterno al fabbricato, con comunicazione scritta al portiere della superficie interessata,
€ 0,06/mq per 13 mensilità

4.2- Per la spalatura neve:
€ 0,05/mq per 13 mensilità fino a 500 mq
€ 0,065/mq per 13 mensilità oltre 501 mq

4.3- La movimentazione dei contenitori rifiuti, mancando oggi definite norme municipali riguardanti la preannunciata raccolta differenziata, non è compito del portiere o pulitore. Qualora detto intervento fosse richiesto, l'Amministratore ed il Portiere concorderanno tra loro l'eventuale prestazione e l'importo della relativa dovuta indennità.

4.4- Per il cambio delle lampadine, quale condizione pregressa di maggior favore e sempre che sia effettuata nelle condizioni di massima sicurezza,
€ 0,20 per ogni cambio
Il portiere può rifiutarsi di eseguire l'operazione ogni qualvolta ritenga non siano rispettate le norme di sicurezza.

4.5- Per le spese telefoniche relativamente alla telefonia fissa, verrà riconosciuta un'indennità di € 5,00 mensili per 13 mensilità ed inoltre verrà rimborsato il 50% delle spese fisse e tasse.
Poiché di norma il telefono fisso è intestato al portiere, nel caso di cambio d'utenza, la spesa sarà a carico del condominio.

Per quanto attiene la telefonia mobile, l'apparecchio deve essere fornito dalla proprietà e deve servire al portiere per le chiamate di reperibilità.

4.6- La tassa rifiuti è a totale carico del portiere, salvo casi pregressi di maggior favore già concordati dall'Amministratore e dal Portiere.

4.7- La conduzione dell'autoclave (cuscino d'aria), la rimozione o la pulizia dei graffiti, non sono lavori da attribuirsi alle competenze del Portiere.

5) ALLOGGIO DI SERVIZIO E GUARDIOLA

5.1- La manutenzione ordinaria dell'alloggio e della guardiola è a carico del portiere.
La manutenzione straordinaria (imbiancatura -ogni 4 anni-, sostituzione apparecchi, aggiornamento impiantistica, ecc.) è a carico della proprietà.

5.2- Circa l'accesso e/o la domiciliazione nell'alloggio di servizio del Portiere da parte dei sostituti, si ribadisce, a chiarimento di quanto già detto nel CCNL, che è consentito solo ed esclusivamente con l'esplicito consenso del Portiere stesso.

5.3- E' obbligo, da parte dell'Amministratore, dotare il Portiere del regolamento di condominio e delle planimetrie in scala dello stabile.

6) QUOTE ASSOCIATIVE SINDACALI

6.1- La trattenuta in busta paga della quota associativa viene effettuata su richiesta scritta del lavoratore tramite apposita delega d'iscrizione.
L'importo della quota associativa viene trattenuto mensilmente e rimesso al Sindacato di pertinenza con cadenza semestrale, con relativa distinta esplicativa, contenente nominativi ed importi.
Quanto sopra farà capo alla responsabilità dell'Amministratore e/o della Proprietà.
Quanto previsto dal presente articolo sarà operativo dal 1 gennaio 2005.

7) BUSTA O LISTINO PAGA

7.1- Per ragioni di chiarezza e trasparenza si ricorda che busta o listino paga devono evidenziare tutte le voci e istituti che concorrono a definire la retribuzione del lavoratore, indicando chiaramente competenze e trattenute.

7.2- Le Parti potranno stabilire la definizione di un modello standard di listino o busta paga.

7.3- La tredicesima mensilità dovrà essere corrisposta entro e non oltre il 15 del mese di dicembre.

8) ORGANI PARITETICI TERRITORIALI

Fermo restando gli Organismi già costituiti, le Parti concordano di istituire e dare operatività ai seguenti ulteriori Organi Provinciali:

Commissione Paritetica Provinciale, finalizzata prevalentemente alla promozione della corretta applicazione sia del CCNL sia del CIP.
Commissione di conciliazione e arbitrato, finalizzata alla soluzione dei contenziosi.

La struttura e le funzioni operative delle Commissioni di cui sopra verranno definite dalle Parti firmatarie del presente accordo, con un apposito regolamento all'atto dell'effettiva loro costituzione.

9) Sono fatte salve tutte le condizioni di miglior favore in essere al momento della stipula del presente contratto.

10) **DECORRENZA E DURATA**
Il presente Contatto Integrativo Provinciale di Torino decorrerà dal 1° gennaio 2005 e scadrà il 31 dicembre 2008. Qualora non sia data disdetta entro tre mesi dalla scadenza, il Contratto si intenderà prorogato di un anno e così di seguito. In ogni caso il presente accordo avrà vigenza sino alla definizione di un nuovo accordo provinciale.

Torino, 13 dicembre 2004

Per APE CONFEDILIZIA

Per FILLCAMS-CGIL

Per FISASCAT-CISL

Per UILTuCS-UIL